



IN QUESTO NUMERO

- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali - G.U. n. 199 del 28 agosto 2014.
- Obbligo di comunicazione all' Agenzia per l'Italia digitale dell'elenco delle basi di dati e degli applicativi - Art. 24 - quater, comma 2 D.L. 90/2014.
- Determinati, per il triennio 2014 - 2016, i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica.
- Nuovi vincoli assunzionali per gli Enti Locali nel DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014.
- Riduzione dei permessi sindacali dal 1° settembre 2014 - circolare n. 5 del 20 agosto 2014 del ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.
- D.L. n. 90/2014 - riforma degli incentivi sulle progettazioni.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali - G.U. n. 199 del 28 agosto 2014.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014 n. 199, Supplemento Ordinario n. 73, il D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di riforma della contabilità degli enti locali (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali).

Il decreto integra e modifica il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e costituisce la più ampia e organica riforma di contabilità degli enti territoriali .

La riforma promuove:

- l'individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica;
- l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e

funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;

- l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

Per quanto riguarda gli Enti Locali si rimanda a quanto contenuto in particolare negli articoli da 1 a 18 bis che modificano il D.lgs. n. 118 e da 74 a 80 che invece modificano il T.U.E.L. 267/2000.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 2015.

Obbligo di comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale dell'elenco delle basi di dati e degli applicativi - Art. 24 - quater , comma 2 D.L. 90/2014.

L'art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, obbliga tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (in modo totalitario o prevalente) a

comunicare all'Agenzia per l'Italia digitale l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Tale comunicazione deve avvenire entro il 18 settembre 2014 (trentesimo giorno dall'entrata in vigore della norma).

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha messo a punto una procedura on line che - a partire dal 1° settembre 2014 - consentirà a tutti i soggetti interessati di trasmettere, in modo semplice, l'elenco delle basi dati in loro possesso.

Le informazioni sono finalizzate a realizzare un catalogo nazionale che consenta alle pubbliche amministrazioni di comunicare tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa.

Sul sito dell'Agenzia sono disponibili le FAQ di ordine generale contenenti chiarimenti sull'adempimento richiesto.

I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Di conseguenza, devono comunicare l'elenco delle basi dati in gestione tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative, le Aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le

Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Sono altresì tenute alla trasmissione ad AgID dell'elenco tutte le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT.

Infine il provvedimento è rivolto anche ai gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico.

I dati da comunicare riguardano tutte le basi di dati gestite dall'amministrazione per il perseguimento dei fini istituzionali, comprese quelle connesse al funzionamento dell'amministrazione stessa (personale, bilancio, ecc.).

Ulteriori informazioni su:
<http://www.agid.gov.it/dati-pubblici-condivisione/basi-dati-pa>

Determinati, per il triennio 2014 - 2016, i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica.

Si segnala che con decreto del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 186 del 12.08.2014, sono stati determinati, per il triennio 2014 - 2016, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e sgg. Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g) Tuel.

Ai sensi dell'art. 263, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «in ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente».

I nuovi rapporti saranno operativi per gli enti che delibereranno la rideterminazione della dotazione organica a far data dal 26 agosto 2014 (15° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.).

Il testo del provvedimento è reperibile su:
http://incomune.interno.it/pel/documenti/dm_24-7-2014_publicato-GU-186_12-8-2014.pdf

Nuovi vincoli assunzionali per gli Enti Locali nel DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014.

Con la conversione in legge del DL 90/2014 sono stati definiti nuovi e meno stringenti limiti assunzionali per gli Enti Locali.

Le nuove disposizioni sono contenute negli articoli 3 ed 11 del DL 90 :

- Art. 3, comma 5-bis:

Viene fissato il limite temporale di riferimento per quanto concerne il confronto della spesa di personale:

Per gli enti soggetti al patto il limite della spesa di personale è fissato nel valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge.

- Art. 3, comma 5-quater:

Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

- Art. 11 comma 4 bis:

Per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale, non si applicano più le limitazioni per le assunzioni a tempo determinato e per

le altre forme di lavoro flessibile precedentemente disposte con il DL 78/2010 (limite del 50%).

- Art. 11, comma 4-quater:

Le norme in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti,

L'art. 3, comma 10-bis prevede infine il controllo da parte dei revisori dei conti del rispetto delle prescrizioni in materia di spesa di personale e assunzioni.

Il rispetto di tali disposizioni dovrà essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

Nel caso di inadempimento, è prevista la segnalazione del Prefetto al Ministero dell'interno

Riduzione dei permessi sindacali dal 1° settembre 2014 - circolare n. 5 del 20 agosto 2014 del ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.

Come previsto dall'art. 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, dal 1° settembre 2014 i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

La circolare n. 5 del 20 agosto 2014 del ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione fornisce le modalità applicative della norma e le fonti di riferimento, normative e negoziali.

Le riduzioni si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico.

Il contingente complessivo dei distacchi, rideterminato in virtù della riduzione del cinquanta per cento, potrà essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali con le relative procedure contrattuali e negoziali. In tale ambito, sarà possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Entro la data del 31 agosto 2014 tutte le associazioni sindacali rappresentative, dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti.

Le amministrazioni dovranno poi comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la revoca dei distacchi, per consentire nell'anno corrente la verifica a consuntivo del rispetto dei contingenti complessivi derivanti dalla riduzione ed attribuiti a ciascuna associazione sindacale.

Il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell'atto di revoca avverrà nel rispetto dell'art. 18 del Contratto collettivo nazionale 7 agosto 1998, nonché delle altre disposizioni di tutela dei dirigenti sindacali previste dagli ordinamenti di settore per il personale in regime di diritto pubblico.

Il testo della circolare n. 5 del 20 agosto 2014 è disponibile su:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/agosto/circolare-n-52014---prerogative-sindacali-nella-pa.aspx>

D.L. n. 90/2014 - riforma degli incentivi sulle progettazioni.

Il D.L. 90/2014, convertito nella legge, ha abrogato la previgente disciplina sugli incentivi per le progettazioni, contenuta all'art. 92 comma 5 del codice dei contratti che viene abrogato.

L'art. 13 bis della legge di conversione introduce le nuove disposizioni in materia di progettazione integrando l'art. 93 del Codice dei Contratti .

La nuova disciplina prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (al massimo il 2% dell'importo a base d'appalto) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro (con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati in un regolamento) , tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il rimanente 20% è invece destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati.

Nella nuova disciplina scompare l'incentivo per le attività di pianificazione e per espressa previsione normativa gli incentivi non si applicano alle attività manutentive.

Le nuove disposizioni inoltre prevedono che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Gli incentivi infine non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

In forza delle nuove disposizioni pertanto gli enti locali dovranno prossimamente ridefinire i propri regolamenti.

Di seguito l' art. 13-bis. (Fondi per la progettazione e l'innovazione):

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è

ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132,

comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo".